

Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane**

**Art. 21**

*(Manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, la manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano di razionalizzazione fondiaria, a decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo delle stesse, spetta al soggetto attuatore.